



**ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI LIBERA
PROFESSIONE INTRAMOENIA DELLA DIRIGENZA SANITARIA E DEL PERSONALE DEL
COMPARTO E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI A PAGAMENTO.**

AGGIORNAMENTO

[Handwritten signature]

PREMESSA

La Asl BT, rappresentata dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e dagli altri componenti della delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti delle OO.SS., con il presente documento definiscono, per gli anni 2023 e seguenti, gli aspetti sottoposti a specifica contrattazione integrativa aziendale in materia di attività libero professionale intramoenia e delle attività aziendali a pagamento.

Il presente documento ad oggetto il **REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA** è aggiornato a seguito di delegazione trattante con le OO.SS. Area Sanità, tenutasi in data 20 febbraio 2024, con particolare riferimento all'art.3

ART.1 -COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO

La quota spettante al personale di supporto diretto alla libera professione per le prestazioni ambulatoriali è fissata in termini percentuali rispetto all'onorario del dirigente che effettua la prestazione libero professionale.

La suddetta quota percentuale viene differenziata in base alla tipologia di prestazione, apprezzando i differenti apporti del personale di supporto diretto, come riportato nella seguente tabella:

VISITE AMBULATORIALI E DI EQUIPE

<i>Tipologia di prestazione</i>	<i>% dell'onorario spettante al personale di supporto diretto</i>
Visita ambulatoriale senza ausilio di strumentazione	10%
Prestazioni Diagnostiche strumentali (ecografie, ecocolordoppler, ecc)	20%
Radiologia Tradizionale e Mammografie	25%
Prestazioni di Anatomia Patologica	20%
Prestazioni di Patologia Clinica	20%
Prestazioni di Tac, RMN, e Medicina Nucleare	30%
Prestazioni di Endoscopia Digestiva	30%

PRESTAZIONI EROGATE UO RADIOLOGIA

<i>Tipologia di prestazione</i>	<i>% onorario del Tecnico di Radiologia</i>	<i>% onorario dell'infermiere</i>
Radiologia Tradizionale e Mammografie	20%	5%
Prestazioni di Tac, RMN, e Medicina Nucleare	25%	5%

PRESTAZIONI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE E DI RICOVERO ORDINARIO, DH/DS

<i>Tipologia di prestazione</i>	<i>% dell'onorario spettante al personale di supporto diretto</i>
Interventi chirurgici ambulatoriali	15%
Supporto diretto a interventi in regime di ricovero, da, ds*	20% da verificare



* Il compenso spettante al personale di supporto diretto nelle prestazioni in regime di ricovero è calcolato in termini percentuali rispetto all'onorario del primo operatore. Le percentuali sono da intendersi come percentuali destinate all'equipe infermieristica che partecipa alla seduta operatoria. Tali percentuali saranno divise per la numerosità del personale di supporto diretto che partecipa al ricovero.

Le quote derivanti dalle percentuali suddette sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e dell'IRAP in quanto ristrate, in apposite voci, in tariffa.

ART.2 – DISCIPLINA DELLA LIBERA PROFESSIONE SVOLTA IN ORARIO DI SERVIZIO

RICOVERI:

Le sedute operatorie in libera professione devono essere dedicate e comunque fuori orario di servizio con codice timbratura in libera professione.

Nei ricoveri medici il ricovero invece avviene in orario di servizio; lo stesso avviene per i ricoveri chirurgici relativamente al decorso della degenza.

Si dovrà procedere per tale attività ad un recupero orario pari ad 1 ora per il primo giorno di degenza e 30 minuti per i giorni successivi

Per il personale di supporto diretto relativo ai ricoveri medici, qualora l'attività sia resa durante l'orario di servizio (non essendo possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di supporto ALPI), in relazione ai compensi percepiti è determinato un debito orario aggiuntivo da rendere all'Azienda, calcolato dividendo la remunerazione percepita per il divisore rilevabile dalla tabella seguente:

ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIRETTO AI RICOVERI	
Personale infermieristico/ tecnico	1 h ogni 50,00 € corrisposti

REGIME AMBULATORIALE:

Per il personale dirigente e di supporto diretto, qualora l'attività sia resa durante l'orario di servizio (non essendo possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di supporto ALPI), in relazione ai compensi percepiti è determinato un debito orario aggiuntivo da rendere all'Azienda, calcolato dividendo la remunerazione percepita per il divisore rilevabile dalla tabella seguente:

LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE RESA IN ORARIO DI	
Personale del Comparto	1 h ogni 25,00 € corrisposti
Personale Dirigente Medico e Sanitario	1 h ogni 100,00 € corrisposti

Le unità operative che possono erogare prestazioni all'interno dell'orario di servizio, previa autorizzazione da parte dell'Azienda, sono:

- UO Patologia Clinica
- UO Anatomia Patologica
- UO Radiologia



ART.3 – FONDO DI PEREQUAZIONE PER LE DISCIPLINE MEDICHE, VETERINARIE E SANITARIE¹

Il fondo aziendale destinato alla perequazione dei dirigenti delle discipline mediche e sanitarie che abbiano limitata possibilità di esercizio della libera professione intra-muraria di cui all'art. 116 comma 2 lettera i) del CCNL 17.12.2019 sono costituiti attraverso la destinazione di una quota pari al 5% del totale degli onorari generati dall'attività libero professionale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici, al netto delle quote a favore dell'Azienda.

Le discipline mediche o le unità operative che risultano avere una limitata possibilità di accesso o non hanno possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intra-muraria sono di seguito elencate:

- PRONTO SOCCORSO;
- RIANIMAZIONE E ANESTESIA;
- TERAPIA INTENSIVA;
- DIALISI E NEFROLOGIA;
- CENTRO TRASFUSIONALE;
- RIABILITAZIONE;
- DIRIGENZA SANITARIA ADDETTA A FUNZIONI NON CLINICHE.
- DIRIGENTI MEDICI, SANITARI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, IN SITUAZIONI DI CONFLITTO/INCOMPATIBILITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI;
- DIRIGENTI MEDICI, SANITARI E VETERINARI CHE, PUR NON APPARTENENDO ALLA PREDETTA DISCIPLINA, HANNO LIMITATO ACCESSO ALL'ALPI, PREVIA VALUTAZIONE DEL COMITATO DI ALL'ART.6 DELLE LINEE GUIDA REG. 2016².
- DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE³.

In relazione ai compensi percepiti è determinato un **debito** orario aggiuntivo da rendere all'Azienda, calcolato dividendo la remunerazione percepita a titolo di perequazione per il divisore rilevabile dalla tabella seguente:

Remunerazione da Fondo di perequazione	
Personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria	1:4 ogni 60,00 € corrisposti

Dall'erogazione dei fondi perequativi sono comunque **ESCLUSI**⁵:

- ✓ i dirigenti che hanno percepito compensi in qualità di Presidente e/o Componente delle Commissioni Invalidi Civili (CIC);
- ✓ i dirigenti che hanno optato per l'attività Libero-Professionale extramuraria;
- ✓ i dirigenti a regime orario ad impegno ridotto, in comando o in aspettativa, in distacco sindacale, lunga malattia (superiore a 90 gg), mandato elettivo, sospensione disciplinare e/o giudiziaria;
- ✓ i dirigenti che esercitano ALPI in qualsiasi forma nella stessa e/o in altra disciplina o che sono stati autorizzati a svolgere ALPI in disciplina equipollente o struttura diversa da quella di appartenenza;
- ✓ i dirigenti che volontariamente hanno scelto di non svolgere attività libero professionale;
- ✓ i dirigenti che hanno effettuato prestazioni aggiuntive ex art.89 del CCNL Area Sanità la cui liquidazione ha superato la media dell'importo dell'anno di riferimento dei professionisti che hanno esercitato l'ALPI.


¹ Articolo modificato a seguito di delegazione trattante con le OO.SS. Area Sanità tenutasi in data 29 febbraio 2024.

² Art. 6 " Organismo Paritetico di Promozione e Verifica dell'ALPI" del REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2016, n. 2 "Linee Guida sull'attività libero – professionale intramuraria del personale dipendente della Dirigenza Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario delle Aziende del S.S.R."

³ Orientamento Applicativo ARAN ASAN76.

⁴ Parte cassata come da proposta della O.S. FVM e accolta dalla maggioranza delle OO.SS. presenti.

⁵ Esclusioni concordate e approvate dalla maggioranza delle OO.SS. presenti.



- I dirigenti la cui liquidazione sia al di sotto della media di cui al precedente importo medio sarà riconosciuta la differenza come fondo perequativo
- ✓ i dirigenti del Dipartimento di Prevenzione autorizzati all'esercizio della libera professione;

Il totale dei compensi annui percepiti attraverso la ripartizione dei fondi perequativi pro capite non può superare la media degli importi dell'anno dei professionisti che esercitano l'attività libero professionale.

~~Nel caso in cui, a seguito della ripartizione secondo i criteri specificati, residui un avanzo sul fondo di perequazione, questo è destinato ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.⁶~~

ART.4 – QUOTA DESTINATA ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DI COLLABORAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE

A norma dell'art. 12 lettera c) DPCM 17.03.2000, dell'art. 5 del *Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria e delle attività aziendali a pagamento* di questa Azienda e dell'art 8, comma 6 del Regolamento Regionale 11 febbraio 2016 n°2, una quota non superiore all' 1% dell'onorario del singolo professionista o dell'equipe, e quindi al netto dei costi aziendali, va a costituire un fondo destinato agli incentivi del personale del comparto che collabora all'organizzazione della libera professione intramuraria.

Il personale del comparto che potrà partecipare alla ripartizione di questo fondo è quello individuato di seguito:

- UOC RISORSE UMANE
- UOC RISORSE FINANZIARIE
- UOC CONTROLLO DI GESTIONE.

A tale fondo possono accedere i dipendenti annualmente individuati dal dirigente del servizio tra coloro che collaborano al supporto indiretto per la libera professione intramuraria, ad esclusione dei dipendenti che svolgono istituzionalmente le funzioni di gestione attività libero professionale (Ufficio ALPI).

La liquidazione delle competenze al personale di collaborazione avverrà trimestralmente sulla base delle ore lavorate nell'ambito della libera professione. Le competenze sono liquidate a seconda delle risorse destinabili al fondo di collaborazione sulla base degli incassi mensili della libera professione.

REMUNERAZIONE ORARIA PERSONALE DI COLLABORAZIONE	
PERSONALE DEL COMPARTO	1 h ogni 25,00 € corrisposti

Potranno accedere ai compensi del fondo di collaborazione, i dipendenti, in regola con l'orario istituzionale, che avranno effettuato orario aggiuntivo rilevabile dalla rilevazione presenze con causale dedicata alle attività di collaborazione ALPI.


Nel caso in cui, a seguito della ripartizione secondo i criteri specificati, residui un avanzo sul fondo di collaborazione, questo è destinato ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.

⁶ Parte cassata come da proposta della O.S. FVM e accolta dalla maggioranza delle C.O.S.S. presenti.

ART.5 - PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO A FONDO ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA.

L'Azienda, oltre al rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti, spetta una quota della tariffa per essere "vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa" così come previsto dal novellato art.1, comma 4, lettera c, della legge n. 120/2007 e s.m.i. (Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189).

Tale percentuale è fissata nella misura del 5% dell'onorario del medico o dell'equipe che svolge la prestazione.



(*) LA FOSSID ESPRIME LA NECESSITA' IN SEDE DI PROSSIMA COSTITUZIONE DI RIVENDITORE E ESCLUSIONE D'ACCESSO DEI FONDI DI PERCESSIONE DELLA FIGLIA DELLA PSICOLOGA, IN CONSIDERAZIONE DELLA RARA POSSIBILITA' DI ESSERE PORTO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE INFORMATICA 